

Premesso che:

- a) con informativa fornita in data 29/6/2007 le *Aziende* hanno comunicato la decisione di dare attuazione al Piano Industriale di Integrazione del Gruppo UBI Banca per il periodo 2007 – 2010 i cui contenuti hanno formato oggetto di apposita Procedura Sindacale di Gruppo ai sensi di legge e di contratto;
- b) la Procedura Sindacale avviata a seguito della informativa di cui al punto a), come previsto dalla normativa contrattuale in materia di ristrutturazione di una pluralità di aziende facenti parte del medesimo Gruppo e che comportano tensioni occupazionali si e' conclusa con la stipula del Protocollo di Intesa in data odierna tra le *Aziende* e le *OO.SS*, cui il presente Accordo viene allegato come Appendice, con cui le Parti, nel concordare le modalità e le garanzie in ordine alle ricadute sui Dipendenti, hanno convenuto, tra l'altro, che alla riduzione degli Organici si proceda anche mediante incentivazioni volontarie all'esodo nel periodo 2007-2010 di complessive 930 Risorse;
- c) le incentivazioni volontarie all'esodo saranno realizzate riservando l'offerta al Personale operante nel perimetro delle varie *Società* secondo la tabella di seguito indicata, che riepiloga insieme al numero delle uscite azienda per azienda di cui all'articolo ■ del citato Protocollo, anche la relativa tempistica di uscita delle Risorse programmata come di seguito:

	Entro I sem 08	Entro II sem 08	Dal I sem 09	totale
UBI	44	13	2	59
UBIS	154	66	0	220
BPB	48	48	10	106
BBS	63	34	11	108
BPCI	38	24	0	62
BRE	56	11	0	67
CARIME	70	54	72	196
BPA	41	27	15	83
BVC	9	3	0	12
BSG	8	4	0	12
BLPI	5	0	0	5
totale	536	284	110	930

- d) Nel darsi atto di avere espletato le procedure previste dalle competenti normative per le riduzioni dei livelli degli Organici, conclusesi con l'odierno Protocollo di Intesa cui il presente Accordo viene allegato, le Parti hanno convenuto che alla riduzione di Personale si proceda in modo che essa non determini conseguenze socio-economiche negative, e a tal proposito si sono accordate per attivare, tra l'altro, il ricorso al *Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del Personale del credito*, istituito presso l'INPS con D.M. 28/4/2000 n.158.

si conviene che

Quanto sopra premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

Articolo 1

Fermo restando sia il numero degli efficientamenti previsti nell'odierno Protocollo di Intesa cui il presente Accordo viene allegato, sia quello degli incentivi all'esodo azienda per azienda per far fronte alle esigenze di riduzione degli Organici, così come riportati nella tabella di cui al punto c) delle premesse, le Parti confermano che la riduzione verrà attuata in modo graduale, mediante il ricorso al Fondo istituito presso l'INPS con D.M. 28/4/2000 n.158 su base volontaria, fondata sul consenso dei

Lavoratori, nel rispetto, comunque, dell'art.1 punto 4) del verbale di incontro del 24 gennaio 2001 tra ABI e le Segreterie Nazionali delle OOSS, con le modalità ed alle condizioni concordate nel presente Accordo.

Articolo 2

Dipendenti interessati

Alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, 1° comma, lett. b) del citato D.M. 28/4/2000 n.158, potranno accedere, per un periodo massimo di permanenza di 60 mesi, i Dipendenti di ogni ordine e grado operanti nei perimetri delle Aziende indicate nella tabella di cui al punto c) delle premesse che matureranno i requisiti per avere diritto alla liquidazione della pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO (apertura finestra INPS) entro il predetto periodo di permanenza al Fondo e comunque con apertura della finestra INPS non successiva al 1° gennaio 2016.

Articolo 3

Gradualità e tempistiche delle uscite.

Ferme restando le tempistiche di uscita previste per il Piano di Incentivazione e riepilogate nella tabella di cui sopra, resta inteso che le cessazioni del rapporto di lavoro per passaggio al Fondo di Solidarietà potranno decorrere a partire dal 28 febbraio 2008, con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo stesso a partire dal successivo 1 marzo 2008.

Per i Dipendenti che ricoprono posizioni ritenute significative dalle Aziende, e nel limite massimo di 1/3 delle uscite previste, la cessazione dal servizio potrà essere differita dalle Aziende per un massimo di 9 mesi, fermo restando che la posizione andrà comunque conteggiata nel numero degli efficientamenti conseguiti; gli incentivi spettanti resteranno quelli previsti nel caso di immediata accettazione della domanda di uscita del Dipendente.

In ogni caso le Aziende si impegnano a tenere un apposito incontro con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, al fine di confrontarsi su un bilancio di riepilogo delle adesioni pervenute e delle connesse uscite realizzate e ancora da realizzare in ogni azienda.

Articolo 4

Periodo di adesione

Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art.5, 1° comma, lett. b), del D.M. 28/4/2000 n.158 possono essere presentate dal Personale interessato a decorrere dal 1/10/2007 e sino al 31/1/2008.

Decorso tale termine finale senza che il Dipendente abbia fatto pervenire la propria adesione al piano di incentivazione, lo stesso decade dal relativo diritto all'incentivo.

La domanda deve contenere la presentazione delle dimissioni dall'ultimo giorno del mese antecedente l'accesso al Fondo.

Le dimissioni sono irrevocabili, salvo modifiche legislative intervenute prima della decorrenza delle prestazioni del Fondo, e salvo ovviamente che la domanda di accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art.5, 1° comma, lett. b), del D.M. 28/4/2000 n.158 non possa essere accolta, nel qual caso si considera come mai pervenuta.

Ogni Lavoratore per accedere al Fondo deve sottoscrivere apposita clausola di rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva secondo quanto previsto dall'art.10, commi 14, 15 e 16 del D.M. 158/2000.

Articolo 5

Documentazione dei requisiti

Il Lavoratore che presenta la domanda di accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art.5, 1° comma, lett.b), del D.M. 28/4/2000 n.158 ha l'obbligo di documentare i propri requisiti producendo all'Azienda la sua posizione assicurativa e contributiva complessiva (estratto conto contributivo riportante l'indicazione della data in cui matura i requisiti pensionistici rilasciato dalla competente Sede dell'INPS e, appena possibile, il certificato ECOCERT – ex art.54 Legge 9/3/1988 n.89).

In caso di ritardo nell'ottenimento della certificazione ECOCERT, questa potrà essere temporaneamente sostituita da un estratto conto contributivo dell'INPS.

Articolo 6

Accoglimento delle domande

L'esito alle domande pervenute sarà comunicato all'interessato entro il 28/2/2008.

L'accoglimento delle adesioni rispetto ai posti disponibili nei singoli semestri di riferimento (cfr. tabella infra) sarà effettuato sulla base delle seguenti priorità:

- destinatari dei permessi previsti della legge 104/1992;
- portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 70%;
- dipendenti che hanno presentato domanda di adesione al precedente Piano di incentivazione all'esodo volontario ex BPU per i quali, alla data del 30 settembre 2007:
 - l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 8, comma 2 del D.M. 28/4/2000, n. 158 abbia comportato il mancato accoglimento della domanda, e
 - la richiesta di adesione avrebbe trovato accoglimento sulla base della relativa data di presentazione;
- stabiliti dall'art. 8, comma 2 del D.M. 28/4/2000, n. 158.

In caso di soprannumero delle adesioni rispetto ai posti disponibili, le priorità verranno stabilite in base ai medesimi criteri di cui sopra.

Previa verifica e conferma da parte dell'INPS, le domande di accesso al *Fondo* presentate, una volta accolte dalle *Aziende* secondo i termini di cui sopra, consentiranno al Lavoratore di acquisire il diritto alle prestazioni straordinarie del *Fondo* a partire dalla data definita, previa cessazione del rapporto di lavoro entro l'ultimo giorno del mese precedente.

Articolo 7

Norme finali

Resta confermato che il Lavoratore potrà rilasciare eventuale delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali, utilizzando allo scopo la modulistica all'uopo predisposta dall'INPS e dalle OO.SS. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia al D.M. 28/4/2000 n.158.